



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



CIRCOLARE N. 15/D

Protocollo: 87984 /RU

Roma, 23 giugno 2009

Rif.: ns.

Alle Direzioni Regionali
dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Allegati:

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

OGGETTO: Reg. 1875/2006 della Commissione del 18 dicembre 2006. Presentazione delle dichiarazioni di esportazione e di esportazione abbinata al transito in modalità telematica. Istruzioni per l'esecuzione dei controlli a decorrere dal 1° luglio 2009.

Dal 1° luglio 2009, sulla base della normativa recata dal Regolamento in oggetto, che modifica le disposizioni di attuazione del Codice doganale comunitario (Reg. CE n. 2454/93), e delle relative ulteriori modificazioni intervenute ad opera dei Reg. CE della Commissione n.273/2009 del 2 aprile 2009 e n. 414/2009 del 20 aprile 2009, è resa obbligatoria la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di esportazione e di esportazione abbinata al transito, a prescindere dalla procedura ordinaria o semplificata utilizzata per l'assolvimento delle connesse formalità doganali. Da tale data, pertanto, con riferimento alle dichiarazioni di esportazione in procedura domiciliata attualmente trattate con modalità non telematiche, viene meno l'obbligo di presentazione del preavviso seguito dalla produzione della dichiarazione complementare.

Dalla medesima data, sono altresì operative le disposizioni recate dal predetto Reg. CE n. 1875/2006 che prevedono l'inserimento, nelle dichiarazioni in questione, dei dati relativi alla sicurezza - indicati nell'all. 30-*bis* al ripetuto Reg. CE n. 2454/93. Tali dati devono essere anche indicati nelle dichiarazioni di solo transito in procedura ordinaria e semplificata che riguardano l'uscita delle merci.

Si completano, con tali funzionalità, la seconda fase dell'Export Control System (E.C.S.) e la quarta ed ultima fase del New Computerized Control System (N.C.T.S.).

Assume invece natura facoltativa la presentazione delle dichiarazioni sommarie in entrata e in uscita dal territorio doganale della Comunità che, originariamente prevista con carattere di obbligatorietà a decorrere dal 1° luglio 2009, è stata, ad opera del Reg. CE n.273/2009 del 2 aprile 2009, resa opzionale nel periodo dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010.

Con nota prot. n. 75522 del 19 giugno 2009 dell'Area centrale Tecnologie per l'Innovazione sono state fornite istruzioni per la corretta esecuzione, da parte degli operatori, delle procedure informatizzate relative alla presentazione telematica delle dichiarazioni di esportazione, esportazione abbinata al transito, transito e carnet TIR.

Con la presente direttiva si forniscono istruzioni per l'esecuzione dei controlli che, tenuto conto della modalità esclusivamente telematica di trasmissione delle dichiarazioni – fatta eccezione per i casi di malfunzionamento dei sistemi della dogana o dell'operatore (cfr, ad es.: art. 787, par.2 Reg. CE n.2454/93)-, saranno trattate nell'ambito del circuito doganale di controllo e selezionate sulla base dell'analisi dei rischi centrale.

Resta sempre salva la facoltà di integrare, innalzandone il livello, l'esito della selezione operata dal circuito doganale di controllo con elementi ed informazioni di rischio valutati localmente e da ricondurre poi, in caso di esito positivo, nell'ambito della gestione centralizzata dei rischi mediante il consueto sistema di produzione della scheda di analisi dei rischi locale all'Ufficio antifrode centrale ed inserimento del caso, se ne ricorrono i presupposti, nella banca dati antifrode.

In via generale si confermano le istruzioni procedurali fornite con la circolare 18/D del 24 marzo 2004, in base alle quali è stato anche gestito, dal 1° luglio 2007, il flusso di dichiarazioni di esportazione in procedura ordinaria che, da tale data e sulla base del più volte ripetuto Reg. CE n.1875/06, è stato attratto nell'alveo della telematizzazione.

Si confermano pure, per quanto applicabili, le direttive fornite con la circ. n.74/D del 18 dicembre 2003, che in questa sede si intendono aggiornate come segue.

All'atto della presentazione della dichiarazione e dopo il controllo generale automatizzato di ammissibilità – si richiamano sul punto le direttive fornite con circ. n.22/D del 22 maggio 2008 – il sistema attribuisce

alla stessa, in caso di esito positivo del primo screening, il numero di registrazione e di MRN.

La dichiarazione viene quindi processata nell'ambito del circuito doganale di controllo che determina il canale di selezione:

- **CA:** le merci oggetto della dichiarazione non subiscono ulteriori controlli e sono svincolate secondo le procedure rispettivamente indicate, nella predetta nota prot. n. n.75522 del 19 giugno 2009 dell'Area centrale Tecnologie per l'Innovazione, per le modalità di presentazione in procedura ordinaria o domiciliata;
- **CS:** come noto, tale selezione opera solo qualora la dichiarazione sia presentata in procedura ordinaria presso un Ufficio delle dogane dotato di scanner. In questo caso, le merci non sono svincolabili fino all'avvenuto espletamento del controllo ed inserimento del relativo esito a sistema. In caso di ricorso alla procedura domiciliata, tale tipologia di controllo, largamente utile ai fini della tutela della sicurezza, potrà essere eseguita, in presenza di apposita segnalazione locale da parte dell'Ufficio doganale di esportazione, dall'Ufficio doganale nazionale di uscita dal territorio doganale comunitario munito di tale strumento. In questo caso, l'intervento di quest'ultimo Ufficio si configura alla stregua di un "controllo autonomo";
- **CD, oppure VM:** le merci oggetto della dichiarazione non sono svincolabili e l'Ufficio doganale di esportazione procede al controllo richiesto.

In caso di utilizzo della procedura ordinaria, il controllo documentale o il controllo fisico saranno eseguiti con merce presente in dogana e, quindi, con tutti gli elementi conoscitivi, documentali e fisici, a disposizione nell'ambito degli spazi doganali.

In caso di utilizzo della procedura domiciliata, tali controlli, il cui specifico esito non è noto all'operatore che riceve unicamente l'informazione sulla "non svincolabilità" dell'operazione e deve pertanto attendere l'intervento dell'Ufficio, saranno eseguiti tenendo conto delle seguenti peculiarità.

L'art.77, comma 2, del Reg. CE n.2913/92, ancora vigente, prevede che quando la dichiarazione doganale avvenga con procedimento informatico, le dogane possono consentire che i documenti di cui all'art.62 del medesimo regolamento non siano presentati con la dichiarazione. Tale disposizione, ancorché non ripresa pedissequamente

nel nuovo codice doganale di cui al Reg. CE n. 450/2008, prevedendosi l'obbligo in via generalizzata di colloquio telematico con la dogana, è comunque confermata dall'art. 9 di quest'ultimo regolamento¹.

L'art. 285, par. 1, del Reg. CE n.2454/93, così come modificato dall'art.1, punto 34, Reg. CE n.1875/06, prevede, alla lett. b), che l'esportatore autorizzato (e tale è l'operatore beneficiario di autorizzazione alla procedura domiciliata) ottemperi, tra l'altro, all'obbligo di "mettere a disposizione delle autorità doganali tutti i documenti richiesti per l'esportazione delle merci".

Premesso il principale contesto normativo di riferimento, in caso di "non svincolabilità" della spedizione, **l'operatore (intendendosi per tale anche il rappresentante in dogana) è tenuto a trasmettere immediatamente all'ufficio delle dogane di esportazione tutta la documentazione afferente la dichiarazione da controllare la cui presentazione è necessaria per consentire l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate.** Si applicano le disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di documentazione amministrativa, con particolare riferimento alle norme recate dal Capo II, titolo IV (copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni) e del Capo VI (sanzioni).

Nelle more della definizione, a livello nazionale, delle procedure informatizzate per la tenuta dell'apposito fascicolo per la redazione e conservazione telematica della documentazione afferente alla dichiarazione doganale, consentito anche a norma dell'art. 224 del Reg.

¹ Art. 9, Reg. n.450/2008:

"1. Chiunque intervenga direttamente o indirettamente nell'espletamento delle formalità doganali o nei controlli doganali fornisce alle autorità doganali, su loro richiesta e entro i termini specificati, tutta la documentazione e le informazioni prescritte, nella forma appropriata, nonché tutta l'assistenza necessaria ai fini dell'espletamento di tali formalità o controlli.

2. La presentazione di una dichiarazione sommaria o di una dichiarazione in dogana, di una notifica o di una domanda per ottenere un'autorizzazione o qualsiasi altra decisione impegna la persona interessata per quanto riguarda:

a) l'esattezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda;

b) l'autenticità dei documenti presentati o resi disponibili;

c) se del caso, l'osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci in questione al regime doganale interessato o allo svolgimento delle operazioni autorizzate.

Il primo comma si applica anche alla fornitura di qualsiasi informazione richiesta dalle autorità doganali o ad esse comunicata, in qualsiasi altra forma.

Qualora a presentare la dichiarazione, notifica o domanda oppure a fornire le informazioni sia un rappresentante doganale della persona interessata, anche il rappresentante doganale e' tenuto ad osservare gli obblighi di cui al primo comma

CE n.2454/93, la documentazione in parola sarà trasmessa, all'ufficio doganale competente, via fax o via mail.

Una volta ricevuta e analizzata la documentazione, l'ufficio procederà ad effettuare il controllo selezionato dal sistema con le seguenti modalità:

- **recandosi presso l'operatore** in via necessaria, in caso di selezione **VM**, e in via facoltativa, a seconda della esaustività o meno degli atti in possesso o sulla base di ulteriori necessità di approfondimento, in caso di selezione **CD**;
- **effettuando il controllo CD in ufficio**, sulla base della documentazione inoltrata dall'operatore, se ritenuta esaustiva. In tal caso e fino alla messa in esercizio del c.d. "fascicolo informatico", **l'operatore è tenuto a presentare quindicinalmente, all'ufficio doganale che ha proceduto al controllo in ufficio, i documenti originali afferenti alle dichiarazioni esitate CD.**

A seguito dei controlli esperiti con le modalità sopra indicate sarà quindi possibile chiudere il controllo e registrare a sistema il relativo esito. Si attira l'attenzione sulla necessità di **curare con particolare attenzione e tempestività la fase di riconduzione della documentazione prodotta periodicamente in originale alle rispettive dichiarazioni doganali onde accertarne ogni eventuale anomalia o differenza con le copie inviate via fax o via mail**, procedendo, in tale evenienza, alla immediata revisione della dichiarazione con conseguente applicazione delle misure sanzionatorie previste a fronte degli illeciti riscontrati. Resta inteso che, per le dichiarazioni esitate CA, gli operatori non sono tenuti a trasmettere/consegnare all'Ufficio delle dogane la documentazione afferente che resta conservata presso la sede dell'operatore medesimo e va esibita, a richiesta dell'Ufficio, in caso di revisione a posteriori della dichiarazione doganale.

In merito alla sigillatura del carico - ferme restando le specifiche disposizioni riguardanti il regime di transito e consentendo le eventuali deroghe caso per caso dopo attenta valutazione, così come previsto dall'art. 357 del Reg. CE n.2454/93 -, si evidenzia la necessità di **assicurare la corretta e sistematica piombatura anche per tutte le esportazioni sottoposte a controllo, sia in procedura ordinaria che nelle operazioni in procedura domiciliata con intervento presso l'operatore.**

Si richiama, inoltre, l'esigenza di effettuare, in base alla normativa vigente o in presenza di elementi di fondato dubbio, **i controlli di sostituzione e di verifica dell'integrità dei suggelli presso l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità.**

Si evidenzia, infine, la necessità di procedere celermente alla **revisione dei disciplinari esecutivi delle autorizzazioni alle procedure domiciliate**, adeguandone il contenuto – anche per quanto riguarda i tempi di intervento, provvedendo ai conseguenti aggiornamenti nel sistema informativo - alla nuova disciplina comunitaria e orientandone le previsioni nel senso della ottimizzazione e massimizzazione della efficienza dei servizi di controllo,.

Codeste Direzioni continueranno, pertanto, a porre particolare attenzione all'organizzazione ed al coordinamento dei servizi deputati a tale segmento dei controlli, in linea e a posteriori, assicurando che l'allocazione delle risorse risulti congrua e funzionale alla tipologia di operazioni ed ai rischi connessi. Vorranno, altresì, accertare che vengano correttamente imputati, nel sistema informativo dell'Agenzia, i dati relativi alla fascia oraria di operatività degli Uffici controllo che, come noto, determina anche la fascia oraria a disposizione degli operatori per l'invio delle dichiarazioni per lo sdoganamento telematico.

Si invita, infine, a richiamare i dipendenti uffici al puntuale adempimento delle presenti istruzioni e di quelle già emanate nella particolare materia, vigilando sul corretto espletamento delle procedure in parola ed intervenendo, ove necessario, con la dovuta tempestività ed incisività.

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato strategico e di indirizzo permanente, nella seduta del 22 giugno 2009, che ha espresso parere positivo.

La medesima è altresì pubblicata sul sito internet e sulla intranet dell'Agenzia per la sua massima diffusione presso gli operatori interessati.

Il Direttore dell'Area Centrale
f.to Dr.ssa Cinzia BRICCA

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93*